



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 81
in data 01/10/2021

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

ULTERIORE MODIFICA PTFP 2021-2023- ANNUALITA' 2021- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C.N.115 DEL 24/12/2020 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 46 DEL 08/06/2021.

L'anno 2021 e questo di uno del mese di ottobre, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita alle ore 15.30 la Giunta del Comune di Fiscaglia e, con modalità "a distanza", in videoconferenza, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell'art. 73 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, del decreto del Sindaco n. 7 del 31.03.2020 e della successiva proroga dello stato di emergenza disposto con D.L. n.105 del 23/07/2021.

La presenza dei componenti la Giunta e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audiovideo dei componenti e del Segretario generale verbalizzante.

La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Fiscaglia

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Tosi Fabio	Sindaco		X
2	Bertelli Renato	Vice Sindaco	X	
3	Chiarini Monica	Assessore Effettivo	X	
4	Giaquinto Alessandra	Assessore Effettivo	X	
5	Sovrani Francesco	Assessore Effettivo	X	
			4	1

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Crivellari Rita, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bertelli Renato, nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Fiscaglia è stato istituito a far data dal 1/1/2014, giusta L.R. n. 18 del 7/11/2013, a seguito di un processo di fusione tra i preesistenti Comuni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia;

RICHIAMATI:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 il quale ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguino le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), secondo cui a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni del personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. N. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 08 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1-bis del D.L. n. 162/2019, il quale ha riconosciuto la possibilità agli enti locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni del personale anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

POSTO che per poter effettuare assunzioni a qualunque titolo, è necessario aver soddisfatto le seguenti condizioni:

- l'ente non deve versare in situazioni di deficiarietà strutturale e dissesto di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- l'ente deve avere attivato ed alimentato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- l'ente deve aver approvato il piano performance dell'anno di riferimento;
- l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, il bilancio consolidato dell'anno di riferimento ed inviato, entro i successivi 30 giorni, i dati relativi a questi documenti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) (art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904 della L. 145/2018) ;

EVIDENZIATO in particolare che il Comune di Fiscaglia:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come si evince dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2020 approvato con deliberazione di CC n.10 del 30/04/2021;
- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 comma 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014;
- ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2021/2023;
- ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 08/03/2021, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Piano esecutivo di gestione "globalizzato" e annesso Piano delle performance 2021/2023;
- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Rendiconto della gestione 2020 ;
- ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato 10 al rendiconto 2020 ;
- ha alimentato l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. e adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. 24/04/2014 n.66 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 comma 7 del Decreto MEF 14 giugno 2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5 del D.L. n.35/2013 e s.m.i.;
- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2021/2023 e del conto consuntivo 2020 con esito positivo del controllo (come da ricevute conservate agli atti) ;
- ha approvato con atto del CC n. 51 del 30/11/2020, il bilancio consolidato esercizio 2019, inviato alla BDAP nei tempi di legge ed ha approvato lo schema di bilancio consolidato esercizio 2020 con deliberazione di G.C. n. 77 del 09/09/2021;

DATO ATTO che per poter assumere, l'ente deve rispettare le seguenti condizioni:

- indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001); la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e smi, al netto delle componenti escluse, è pari a € 2.073.048,00
- avere approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 del D.L.gs n.165/2001 e art. 91 del TUEL): il PTFP 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 115/2020, e modificato con deliberazione di G.C. n. 46/2021;
- avere verificato che non vi siano dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza nell'anno di riferimento (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001): agli atti dell'ente sono conservate le comunicazioni dei Responsabili di Settore che attestano che non vi sono dipendenti in sovrannumero o eccedenza;
- avere approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001): il piano triennale azioni positive 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 155 del 16/12/2019;

- aver trasmesso i piani triennali dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare della RGS n. 18/2018: sono conservate le ricevute agli atti;

DATO ATTO pertanto, che prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, si è proceduto alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così come attestazioni rilasciate dai Responsabili di Settore (agli atti dell'Ente);

CONSTATATO che, secondo l'impostazione definita dal D.lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

EVIDENZIATO che l'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/6/2019 ed in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito nella Legge n. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Pubblica Amministrazione, la quale analizza il DPCM 17/3/2020 e fornisce chiarimenti su quanto da esso disposto;

PRESO ATTO che sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato, comprensivo dei dati riferiti al 2020 forniti dal gestore TARI con nota prot. 5625 del 06/07/2021 risulta essere pari al **17,70%** e che, pertanto, il Comune di Fiscaglia si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, ossia al **26,90%** per la fascia demografica di appartenenza (Fascia E);

RILEVATO che secondo l'art. 6 comma 3 del citato decreto "*I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta al di sotto dei valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*";

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è

possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Fiscaglia: 26,90%), con la gradualità di cui alla tabella 2;

RILEVATO, a tal fine, che ;

- il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 2.073.048,00, come certificato dal precedente responsabile nella Deliberazione di G.C. n. 115/2020;
- la spesa di personale per l'anno 2021, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non potrà in ogni caso superare la spesa massima pari a € **2.715.425,35**, corrispondente al valore soglia "più basso" del 26,90%, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza della fascia demografica di appartenenza;
- i resti assunzionali 2015-2019, secondo il parere RgS prot.12454 del 15/01/2021, potranno essere utilizzati solo in alternativa alla capacità assunzionale della tabella 2, se più favorevoli, e non in aggiunta;

PRESO ATTO che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2021 al 2024 occorre moltiplicare la spesa del personale anno 2018 per le percentuali in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia

RILEVATO quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

Spesa personale 2018	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
1.790.162,32	21%	2021	375.934,09	2.166.096,41
1.790.162,32	24%	2022	429.638,96	2.219.801,28
1.790.162,32	25%	2023	447.540,58	2.237.702,90
1.790.162,32	26%	2024	465.442,20	2.255.604,52

VERIFICATI gli stanziamenti in sede di Bilancio di Previsione 2021/2023 e preso atto che la spesa complessiva di personale non supera il limite di incremento previsto per l'annualità 2021;

APPURATO quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente al fine di procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;

VISTA la propria deliberazione n. 115 del 24/12/2020, con la quale si era provveduto ad approvare il piano dei fabbisogni del personale del Comune di Fiscaglia per il triennio **2021/2023** nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.6 e 6 ter Dlsg.165/2001 e art 22 c.1 D.Lgs 75/2017;

VISTA la successiva deliberazione n. 46 del 08/06/2021 con la quale si era provveduto a modificare il piano dei fabbisogni del personale per l'annualità 2021;

RILEVATO che l'eventuale e motivata modifica in corso d'anno del PTFP è consentita laddove si verificano situazioni nuove e non prevedibili, nel rispetto della legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

DATO ATTO che l'attuale struttura organizzativa del Comune di Fiscaglia, confermata con la menzionata deliberazione di Giunta G.C. n. 115/2020, è formata dalle seguenti unità di massima dimensione:

- Settore Finanze e Personale
- Settore Affari Generali
- Settore Entrate
- Settore SUAP/CED
- Settore Urbanistica-Edilizia privata
- Settore Ambiente e Protezione civile
- Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
- Settore Polizia Locale

PRESO ATTO delle seguenti circostanze intervenute successivamente all'adozione dell'aggiornamento del piano dei fabbisogni con G.C. 46/2021:

Comunicazioni di **dimissioni per pensionamento** delle seguenti figure, tutte assegnate al Settore Affari Generali:

- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a decorrere dal 31/12/2021 (prot. 17623 del 03/08/2021);
- n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C a decorrere dal 01/02/2022 (prot. 17568 del 03/08/2021);
- n. 1 Istruttore direttivo Amministrativo-contabile cat. D a decorrere dal 01/03/2022 (prot. 18254 del 10/08/2021);
- n. 1 Collaboratore amministrativo – cat.B a decorrere dal 01/04/2022 (prot. 21741 del 17/09/2021);

Perfezionamento delle **procedure di mobilità interna volontaria** previste nel PTFP 2021-2023, di:

- un Istruttore direttivo amministrativo-contabile – cat.D, dal Settore SUAP/CED al Settore Affari generali;
- un Agente di Polizia Locale, cat.C, dal Settore Polizia Locale al Settore SUAP/CED;

RIUTENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopravvenuto dopo l'approvazione del PTFP 2021-2023 e della modifica ad esso apportata con delibera di GC n.46/2021 sopra sintetizzato, sulla base delle indicazioni ricevute dal segretario generale condivise dai responsabili di settore, che sussista la necessità procedere ad una modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, per consentire la sostituzione delle figure che si sono rese e si renderanno vacanti prevedendo per il triennio 2021-2023:

<p>Settore Urbanistica – edilizia privata:</p> <ul style="list-style-type: none">• copertura del posto di Istruttore Tecnico cat. C mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 TUIPI, indetta con DT 187 del 23/03/21 e conclusa con DT 217 del 29/03/21 – già prevista nel PTFP 2021-2023. Assunzione prevista dal 01/10/2021.
<p>Settore SUAP/CED:</p> <ul style="list-style-type: none">• copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile cat. D rimasto vacante a seguito di mobilità interna di dipendente al Settore Affari generali, mediante scorrimento di graduatoria di altro ente locale, in corso di validità, non essendo andata a buon fine la mobilità volontaria ex art. 30 TUIPI a seguito di diniego del nulla osta alla dipendente del Comune di Copparo che aveva presentato istanza di trasferimento (istanza nota prot. 11111 del 18/05/2021 – diniego nulla osta nota prot. 11265 del 22/06/2021), previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis (già effettuata con nota 7365 del 03/04/2021).
<p>Settore Affari Generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• istituzione di un nuovo posto di Istruttore Direttivo amministrativo-contabile cat. D per i servizi demografici da assumere dall' 01/12/2021, al fine di assicurare il necessario passaggio di consegne rispetto all'Istruttore Direttivo amministrativo contabile cat. D, che cesserà dal servizio per pensionamento in data 01/03/2022: copertura del posto mediante scorrimento di graduatoria di altro ente locale, in corso di validità, previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis;• copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C, che si renderà vacante a seguito di pensionamento di un dipendente in data 31/12/2021, mediante indizione di concorso pubblico,

previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis a decorrere dall'01/01/2022.

Settore Polizia Locale

- copertura del posto di Agente di Polizia Locale cat. C rimasto vacante a seguito di mobilità interna di un dipendente dal settore PL al settore SUAP/CED, mediante scorrimento di graduatoria di altro ente locale, in corso di validità, previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis (effettuata con nota prot. 17944 del 06/08/2021). Ricorso a mobilità volontaria ex art. 30 solo in caso di esito negativo dello scorrimento di graduatoria di altro ente locale.

CONSTATATO che non si rileva la necessità di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

VISTO il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA l' allegata asseverazione del revisore (verbale n. ...del.....) relativamente al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

VISTI:

- .. il vigente R.O.U.S.
- .. il D. Lgs. n. 267/2000
- .. il D. Lgs. n. 165/2001
- .. il vigente CCNL 21/5/2018 del comparto Funzioni Locali;

Con votazione unanime, favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutte le considerazioni in premessa alle quali integralmente si rinvia:

- 1) di provvedere a modificare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 - 1' ANNUALITA' 2021 e 2022, prevedendo:

Settore Urbanistica – edilizia privata:

- copertura del posto di Istruttore Tecnico cat. C mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 TUPI, indetta con DT 187 del 23/03/21 e conclusa con DT 217 del 29/03/21 – già prevista nel PTFP 2021-2023. Assunzione prevista dal 01/10/2021.

Settore SUAP/CED:

- copertura del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile cat. D rimasto vacante a seguito di mobilità interna di dipendente al Settore Affari generali, mediante scorrimento di graduatoria di altro ente locale, in corso di validità, non essendo andata a buon fine la mobilità volontaria ex art. 30 TUPI a seguito di diniego del nulla osta alla dipendente del Comune di Copparo che aveva presentato istanza di trasferimento (istanza nota prot. 11111 del 18/05/2021 – diniego nulla osta

nota prot. 11265 del 22/06/2021), previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis (già effettuata con nota 7365 del 03/04/2021).

Settore Affari Generali:

- istituzione di un nuovo posto di Istruttore Direttivo amministrativo-contabile cat. D per i servizi demografici da assumere dall' 01/12/2021, al fine di assicurare il necessario passaggio di consegne rispetto all'Istruttore Direttivo amministrativo contabile cat. D, che cesserà dal servizio per pensionamento in data 01/03/2022: copertura del posto mediante scorrimento di graduatoria di altro ente locale, in corso di validità, previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis;
- copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C, che si renderà vacante a seguito di pensionamento di un dipendente in data 31/12/2021, mediante indizione di concorso pubblico, previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis a decorrere dall'01/01/2022.

Settore Polizia Locale

- copertura del posto di Agente di Polizia Locale cat. C rimasto vacante a seguito di mobilità interna di un dipendente dal settore PL al settore SUAP/CED, mediante scorrimento di graduatoria di altro ente locale, in corso di validità, previa procedura di mobilità obbligatoria art. 34-bis (effettuata con nota prot. 17944 del 06/08/2021). Ricorso a mobilità volontaria ex art. 30 solo in caso di esito negativo dello scorrimento di graduatoria di altro ente locale.

2) di confermare tutte le ulteriori disposizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di G.C. n. 115 del 24/12/2020 e n. 46 del 08/06/2021;

3) di dare atto che, per il Comune di Fiscaglia, il parametro di virtuosità finanziaria di cui al D.L. n. 34/2019 e D.P.C.M. 17/3/2020 si colloca al di sotto del "valore soglia più basso" di spese su entrate correnti (segnatamente, percentuale del **17,70%**) e che, pertanto, per l'anno 2021 il limite di spesa per il personale per questo Ente è stato ricalcolato, nella misura complessiva di € **2.715.425,35**;

4) di dare atto che per l'anno 2021 non si rilevano eccedenze di personale (giuste attestazioni dei Responsabili di Settore, conservate in atti);

5) di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente, che di seguito si rappresenta:

SETTORE FINANZE/PERSONALE

categoria	profilo professionale	n. posti
D1	Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile	1
C1	Istruttore Amm.vo/Contabile	4

SETTORE ENTRATE

categoria	profilo professionale	n. posti
D1	Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile	1
C1	Istruttore Amm.vo/Contabile	1

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

categoria	profilo professionale	n. posti	NOTE
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	
C1	Istruttore Tecnico	2	n. 1 in copertura da 01/10/2021

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

categoria	profilo professionale	n. posti
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1

C1	Istruttore Tecnico	1
----	--------------------	---

SETTORE SUAP E CED

categoria	profilo professionale	n. posti	NOTE
D1	Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile	2	<i>n. 1 vacante – da coprire mediante scorrimento valida graduatoria altro ente, previa procedura art. 34-bis</i>
C	Istruttore Amm.vo-Contabile	1	

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

categoria	profilo professionale	n. posti
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1
C1	Istruttore Tecnico	2
B3	Collaboratore professionale tecnico	3

SETTORE POLIZIA LOCALE

categoria	profilo professionale	n. posti	NOTE
D1	Ispettore di Vigilanza	1	<i>Vacante dall'01/07/2021 per dimissioni volontarie con diritto alla conservazione e del posto per 6 mesi</i>
C1	Istruttore Vigilanza	5	<i>n. 1 vacante - da coprire mediante scorrimento valida graduatoria altro ente, previa procedura art. 34-bis</i>

SETTORE AFFARI GENERALI

categoria	profilo professionale	n. posti	NOTE
D1	Istruttore Direttivo Amm.vo/Cont.le	5	<i>n. 1 vacante – da coprire mediante scorrimento valida graduatoria altri enti, previa procedura art. 34-bis</i>
C1	Istruttore Amm.vo/Cont.le	5	<i>n. 1 posto di Istruttore amm.vo-contabile vacante da 31/12/2021: da coprire mediante indizione concorso, previa procedura art. 34-bis</i>
C1	Educatrice Asilo Nido	1	
B3	Collaboratore Amm.vo	4	
B1	Esecutore Ausiliaria Nido	2 (**) 1	<i>(**) (n. 1 part-time 24 ore)</i>
A1	Ausiliaria	1	<i>(part-time 24 ore)</i>

TOTALE POSTI**46**

7) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento di spesa del personale (spesa potenziale massima);

8) di dare atto che, ferma restando la programmazione di cui al presente provvedimento, si provvederà alla copertura di ciascuno dei posti indicati nel citato allegato, previa puntuale verifica delle effettive disponibilità e coperture di bilancio;

9) di dare atto che il suddetto provvedimento potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell’Amministrazione, adeguatamente motivate nonché in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche normative in materia di facoltà assunzionali e di spesa;

10) di dare atto che sul presente provvedimento è stata acquisita l’asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001 (allegato);

11) di pubblicare la presente deliberazione in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

12) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS.;

DELIBERA, altresì,

con separata ed unanime votazione, favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile tenuto conto, della necessità dell'ente di dotarsi di professionalità al suo interno

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente
IL SINDACO
Ing.Bertelli Renato

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Crivellari Rita
